

SCHEMA DI CONVENZIONE

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

- il Comune di BOMBA (CH), CF 00259570695, rappresentato dal sig. Donato DI SANTO in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale
- il Comune di Tornareccio (CH), CF 81001210699 rappresentato dal prof. Remo FIORITI in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede comunale

E

di seguito individuate per brevità anche come “amministrazioni” o “parti”;

Premesso:

- che l'art. 14 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che il Comune di Tornareccio ha formulato richiesta al Comune di BOMBA per l'eventuale utilizzo in convenzione di personale;
- che il Comune di BOMBA ha comunicato che una dipendente del citato Comune, Sig.ra DI SANTO Angela Maria ha dato l'assenso a prestare lavoro in convenzione presso il Comune di Tornareccio per lo svolgimento delle attività relative ai Servizi Demografici e al Protocollo;
- che, pertanto, le citate Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Tornareccio, della dipendente del Comune di BOMBA, Sig.ra DI SANTO Angela Maria nata a BOMBA (CH) il 03.10.1958, istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, posizione economica D1;
- che il Comune di Tornareccio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente, intende utilizzare le opportunità di cui all'art. 14 del CCNL, comparto regioni – enti locali, in vigore.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Tornareccio della dipendente del Comune di BOMBA Sig.ra DI SANTO Angela Maria inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica D1, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a 18 ore settimanali.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare le necessità del Comune di Tornareccio in ordine alle attività gestionali dell'Area Amministrativa, Uffici Servizi Demografici e Protocollo.
3. Alla dipendente in argomento, utilizzata in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Tornareccio, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2

Modalità utilizzo

1. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte della dipendente sig.ra DI SANTO Angela Maria a prestare servizio anche presso il Comune di Tornareccio.
2. La dipendente interessata sottoscriverà la presente convenzione al fine di fornire esplicitamente il consenso di cui al richiamato art.14 del CCNL 22.01.2014.

ART. 3

Tempo di lavoro in distacco

1. La Sig.ra DI SANTO Angela Maria presterà servizio presso il Comune di Tornareccio per 18 ore settimanali. Le giornate di utilizzo presso il Comune di Tornareccio saranno previamente concordate tra i due enti.
2. Alla dipendente utilizzata presso il Comune di Tornareccio, si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

ART. 4

Gestione del personale utilizzato

1. Il Comune di BOMBA resta titolare del rapporto di lavoro con la dipendente in argomento e provvede alla gestione della stessa.
2. L'utilizzazione parziale della Sig.ra DI SANTO Angela Maria da parte del Comune di Tornareccio, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART.5

Durata e scioglimento

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2016 con decorrenza dalla sua stipula, con possibilità di recesso sia per mutuo consenso degli Enti, manifestato con apposito atto deliberativo, sia per volontà di un singolo Comune, ugualmente manifestata con apposito atto deliberativo. In caso di recesso unilaterale occorre dare all'altro ente un preavviso minimo di 15 giorni.

ART. 6

Oneri finanziari

1. Il Comune di Tornareccio rimborserà mensilmente al Comune di BOMBA le spese per la retribuzione ed ogni altro compenso a suo carico oltre oneri, riferito alle 18 ore settimanali lavorative prestate presso il Comune di Tornareccio.
2. Il Comune di Tornareccio dovrà comunicare entro il giorno dieci di ogni mese eventuali compensi aggiuntivi da corrispondere alla Sig.ra DI SANTO ANGELA MARIA che saranno rimborsati totalmente dal Comune di Tornareccio.
3. il Comune di Tornareccio dovrà versare la quota stipendiale a suo carico in concomitanza con la data di erogazione degli stipendi mensili stabiliti per legge e dai contratti nazionali vigenti. Il Comune di Bomba, alla intervenuta sottoscrizione della presente Convenzione, predispone un prospetto contenenti le voci dello stipendio della Sig.ra Di Santo Angela Maria e lo trasmette al Comune di Tornareccio.
Eventuali conguagli in caso di miglioramenti contrattuali saranno trasmessi con prospetto a parte.

ART. 7

Eventuali modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 8

Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi. Risoluzione della convenzione

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile:
 - gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale in utilizzo parziale;
 - gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.
2. La presente convenzione s'intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - Il Comune di Tornareccio utilizza il personale oggetto della convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - Il Comune di BOMBA contravviene ai propri impegni, ed in particolare quando impedisce alla dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Tornareccio;
 - Il Comune di Tornareccio non ottempera, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
 - Una delle Amministrazioni reiteri per lungo e rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 9

Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e che non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione al Tribunale di Lanciano.

ART. 10

Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Data _____

Per il Comune di Tornareccio _____

Per il Comune di BOMBA _____

La dipendente _____